

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

FINALE
A5-0049/2003

20 febbraio 2003

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari
(COM(2002) 375 – C5-0341/2002 – 2002/0152(COD))

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori

Relatrice: Anne Ferreira

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE	4
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA	5
MOTIVAZIONE	11

PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera dell'11 luglio 2002 la Commissione ha presentato al Parlamento, a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, e dell'articolo 95 del trattato CE, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari (COM(2002) 375 – 2002/0152 (COD)).

Nella seduta del 2 settembre 2002 il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (C5-0341/2002).

Nella riunione del 2 ottobre 2002 la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori ha nominato relatrice Anne Ferreira.

Nelle riunioni del 28 novembre 2002, 21 gennaio 2003 e 19 febbraio 2003 ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con 30 voti favorevoli, 11 contrari e 2 astensioni.

Erano presenti al momento della votazione Caroline F. Jackson (presidente), Alexander de Roo (vicepresidente), Mauro Nobilia (vicepresidente), Guido Sacconi (vicepresidente), Anne Ferreira (relatrice), María del Pilar Ayuso González, Emmanouil Bakopoulos (in sostituzione di Pernille Frahm), Hans Blokland, David Robert Bowe, John Bowis, Hiltrud Breyer, Philip Bushill-Matthews (in sostituzione di Martin Callanan), Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Jim Fitzsimons, Karl-Heinz Florenz, Cristina García-Orcoyen Tormo, Laura González Álvarez, Robert Goodwill, Françoise Grossetête, Jutta D. Haug (in sostituzione di Torben Lund), Bernd Lange, Paul A.A.J.G. Lannoye (in sostituzione di Patricia McKenna), Peter Liese, Giorgio Lisi (in sostituzione di Raffaele Costa), Minerva Melpomeni Malliori, Erik Meijer (in sostituzione di Mihail Papayannakis), Emilia Franziska Müller, Riitta Myller, Ria G.H.C. Oomen-Ruijten, Béatrice Patrie, Marit Paulsen, Fernando Pérez Royo (in sostituzione di Rosemarie Müller), Dagmar Roth-Behrendt, Yvonne Sandberg-Fries, Karin Scheele, Inger Schörling, Jonas Sjöstedt, Renate Sommer (in sostituzione di Marialiese Flemming), María Sornosa Martínez, Catherine Stihler, Kathleen Van Brempt, Peder Wachtmeister e Phillip Whitehead.

La commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia ha deciso il 12 novembre 2002 di non esprimere parere.

La relazione è stata depositata il 20 febbraio 2003.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente che modifica la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari (COM(2002) 375 – C5-0341/2002 – 2002/0152(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- viste la proposta e la proposta modificata della Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002) 375¹),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0341/2002),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0049/2003),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 3

(3) *Il* comitato scientifico dell'alimentazione umana **ha ora stabilito una nuova** dose giornaliera ammissibile (DGA) per l'acido ciclamico e i suoi sali di sodio e di calcio. **Il parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana, insieme ad una rigida interpretazione delle stime delle quantità assunte, porta** ad una riduzione delle dosi massime d'impiego dell'acido ciclamico e dei suoi

(3) *Il parere del* comitato scientifico dell'alimentazione umana **sulla** dose giornaliera ammissibile (DGA) per l'acido ciclamico e i suoi sali di sodio e di calcio **e recenti studi sull'assunzione dei ciclamati, portano** ad una riduzione delle dosi massime d'impiego dell'acido ciclamico e dei suoi sali di sodio e di calcio.

¹ Non ancora pubblicate in Gazzetta ufficiale.

sali di sodio e di calcio.

Motivazione

Si rinvia alla motivazione dell'emendamento all'allegato, punto 3 bis.

Emendamento 2

Considerando 5

(5) È auspicabile che nel decidere se una determinata sostanza vada considerata un edulcorante si segua la procedura di consultazione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. *soppresso*

Motivazione

Si rinvia alla motivazione dell'emendamento all'articolo 1, paragrafo 1.

Emendamento 3

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1

Articolo 4 (Direttiva 94/35/CE)

(1) L'articolo 4 è sostituito dal seguente: *soppresso*

“Articolo 4

1. Può essere deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 7, paragrafo 2, se una determinata sostanza vada considerata come edulcorante ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.

2. In caso di divergenza in merito alla possibilità di utilizzare, ai sensi della presente direttiva, edulcoranti in un determinato prodotto alimentare, può essere deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 7, paragrafo 2, se detto prodotto alimentare vada considerato come classificato in una delle

categorie che figurano nella colonna III dell'allegato."

Motivazione

La Commissione motiva questa richiesta adducendo sia il fatto che le due altre direttive settoriali sugli additivi avrebbero integrato questa nuova disposizione sia la necessità di una reazione rapida agli sviluppi del settore onde decidere se una nuova sostanza sia o meno un edulcorante. È gioco forza constatare che previa decisione del comitato scientifico dell'alimentazione umana di autorizzare ambo i nuovi edulcoranti, ci sono voluti quasi due anni prima che la Commissione europea presentasse la sua proposta di revisione della direttiva 94/35/CE.

D'altro canto, la Commissione ha comunicato che nel corso dell'anno 2003 avrebbe presentato una revisione della direttiva quadro 89/107/CE sugli additivi alimentari. Pertanto la relatrice preferisce attenersi a questa procedura di revisione legislativa generale onde decidere sull'estensione dei poteri della Commissione europea in materia. Inoltre, la relatrice rileva che il Parlamento europeo dispone di strumenti oltremodo modesti per essere informato sulle decisioni adottate in sede di comitatologia.

Emendamento 4 ARTICOLO 1 BIS (nuovo)

Articolo 1 bis

La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente una rivalutazione dell'autorizzazione dell'edulcorante aspartame, comprendente una valutazione storica delle procedure di approvazione dell'FDA.

La relazione contiene inoltre proposte legislative per migliorare l'etichettatura dei prodotti contenenti aspartame, in particolare per quanto concerne la protezione di persone vulnerabili quali donne incinte, lattanti e bambini piccoli.

La Commissione parimenti riesamina le restrizioni circa l'uso del dolcificante tradizionale Stevia, tenendo conto di tutti i dati disponibili.

Motivazione

L'uso dell'aspartame aumenta l'esposizione ai suoi metaboliti, metanolo/formaldeide e fenilalanina e sembra possa provocare mal di testa, nausea e reazioni allergiche, soprattutto nel caso di persone vulnerabili. L'uso generalizzato dovrebbe pertanto essere riconsiderato dalla Commissione e dai competenti comitati scientifici, tenendo conto di tutti i dati disponibili e nel rispetto del principio di precauzione.

Una valutazione storica è necessaria giacché sembra esistano prove che gli studi originari non hanno dimostrato la sicurezza di tale prodotto. Nondimeno, ogni ulteriore autorizzazione si basa principalmente sulla valutazione dell'FDA.

Emendamento 5 ARTICOLO 1 TER (nuovo)

Articolo 1 ter

La Commissione e l'autorità europea per la sicurezza alimentare sottopongono a revisione entro tre anni le condizioni di uso concernenti il sucralosio indicate nella presente direttiva e propongono le necessarie modifiche tenendo conto, in relazione al contenuto massimo, degli effetti dell'additivo sulla salute dei bambini.

Motivazione

Una clausola di revisione è necessaria poiché, nel caso di molte sostanze chimiche, fino ad ora non sono stati chiaramente definiti gli effetti sulla salute dei bambini. La fissazione dei nuovi valori limite deve partire più responsabilmente dalla considerazione degli utilizzatori più vulnerabili e sensibili. Decisivi, quindi, per la valutazione, dovranno essere gli effetti di tali sostanze sulla salute dei bambini.

Alimenti non fondamentali, quali dolci di vario tipo, bevande gassate, pasticceria e snack, sono consumati da bambini e giovani in misura più rilevante. Il contenuto massimo stabilito per gli additivi si basa sul presupposto che tali prodotti siano consumati solo in misura ridotta.

Emendamento 6 Articolo 2, comma 1

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il

[...]. **Essi** ne informano immediatamente la Commissione.

[...]. **Dette disposizioni mirano a:**

- autorizzare, entro e non oltre i [12 mesi successivi all'entrata in vigore...], la commercializzazione e l'utilizzo dei prodotti conformi alla presente direttiva;

- vietare, entro e non oltre i [12 mesi successivi all'entrata in vigore...], la commercializzazione e l'utilizzo dei prodotti non conformi alla presente direttiva.

Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione.

Motivazione

Occorre lasciare il tempo necessario agli Stati membri per recepire detta revisione legislativa. Tuttavia essa deve aver luogo in tempi relativamente brevi per tener conto degli sviluppi tecnologici ma anche del divieto di utilizzare taluni edulcoranti nella composizione di alcuni prodotti alimentari. Pertanto un termine di 12 mesi per l'attuazione della succitata direttiva appare oltre che congruo giustificato.

Emendamento 7 ALLEGATO, punto 1

1) La categoria "prodotti di panetteria fine destinati ad un'alimentazione particolare" assume la denominazione "prodotti di panetteria fine a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti"; **soppresso**

Motivazione

La relatrice ritiene che il consumo di prodotti contenenti edulcoranti debba essere indicato nel quadro di un'alimentazione particolare, ove sussistano problemi di salute. Ella propone inoltre di sopprimere la modifica presentata dalla Commissione e di confermare la denominazione precedente, che le sembra più appropriata.

Emendamento 8
ALLEGATO, punto 3(a)

(3) Per l'acido ciclamico E 952 e i suoi sali di sodio e di calcio:

(a) per **la categoria "bibite aromatizzate a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti"** le dosi massime di impiego pari a "400 mg/l" sono sostituite da "**350 mg/l**";

(3) Per l'acido ciclamico E 952 e i suoi sali di sodio e di calcio:

(a) per **le seguenti categorie** le dosi massime di impiego pari a "400 mg/l" sono sostituite da "**250 mg/l**"

- **"bibite aromatizzate a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti"**;

- **"bibite a base di latte e prodotti derivati o di succhi di frutta a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti"**.

Motivazione

Studi recenti sull'assunzione di ciclamati ed in particolar modo uno studio compiuto in Danimarca hanno dimostrato che la DGA poteva essere superata in caso di assunzione da parte di bambini di prodotti, con specifico riferimento alle bevande contenenti ciclamati. Risulterebbe che un bambino di 15 kg (avente suppergiù l'età di 3 anni) superi la DGA nell'ingerire un solo bicchiere di bibita contenente ciclamati.

La Commissione propone la riduzione del limite soltanto per le bevande a base d'acqua mentre lascia immutata la dose massima autorizzata per le bevande a base di latte. Orbene è improponibile ridurre il limite per una delle due categorie di bevande visto che i bambini possono essere indotti a consumare indifferentemente l'una o l'altra nel corso della giornata superando pertanto rapidamente la DGA.

Peraltro, nuovi studi a livello degli Stati membri sono in atto e le prime conclusioni sulla base di nuovi dati inducono a ridurre nuovamente i tassi.

MOTIVAZIONE

La direttiva 94/35/CE risulta dalla direttiva quadro 89/107/CEE sugli additivi alimentari. Essa riguarda gli edulcoranti autorizzati nei prodotti alimentari e contiene in allegato un elenco positivo degli edulcoranti autorizzati e dei prodotti nei quali possono essere utilizzati.

Oggetto di una seconda revisione dalla sua adozione nel 1994, detto testo propone di inserire nuovi edulcoranti, il sucralosio e il sale di aspartame e acesulfame. Questi due nuovi edulcoranti sono stati autorizzati dal comitato scientifico dell'alimentazione umana nel corso del 2000.

I succitati edulcoranti sono già utilizzati in altri paesi, specie negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone e in Australia e il comitato scientifico si è pronunciato basandosi sui dati disponibili in detti paesi. Orbene sin dall'inizio dell'immissione sul mercato dei prodotti contenenti detti edulcoranti dovrebbero essere raccolti dati sul consumo reale nell'Unione europea onde consentire una rivalutazione delle informazioni esistenti nei termini consueti in base al sistema di sorveglianza già operativo (articolo 8 della direttiva 94/35/CE).

La proposta di revisione legislativa riguarda anche un terzo edulcorante, ossia l'acido ciclamico. Questo prodotto è stato di recente rivalutato alla luce di nuovi dati sulla sostanza specie a seguito di uno studio compiuto in Danimarca. Le conclusioni di dette valutazioni hanno indotto il comitato scientifico dell'alimentazione umana a fissare una DGA permanente in sostituzione della DGA temporanea in vigore da anni. Infatti, gli studi condotti hanno dimostrato che un bambino che pesa 15 kg o meno poteva raggiungere oltremodo rapidamente il limite della DGA con eventuali rischi per la sua salute. La Commissione propone pertanto di ridurre i limiti dei ciclamati contenuti in taluni prodotti: le bibite a base d'acqua e taluni altri prodotti di confetteria. Peraltro, altri studi in corso in vari Stati membri sembrano confermare questa problematica.

La relatrice preferisce pertanto proporre una riduzione più notevole del limite indicato dalla Commissione e soprattutto di estendere detta riduzione anche alla seconda categoria di bevande contenenti l'acido ciclamico ossia le bevande a base di latte e di succhi di frutta visto che esse venivano più facilmente servite ai bambini piccoli.

Se è vero che studi regolari consentono di migliorare i testi in funzione dei risultati è altrettanto vero che sono leciti interrogativi sulla pertinenza delle valutazioni dei rischi che condizionano le autorizzazioni e le modalità di immissione sul mercato di questo tipo di prodotti.

In un altro paragrafo della sua proposta la Commissione suggerisce di conferire la competenza per decidere se una sostanza rientri nella categoria degli edulcoranti senza dover esperire la procedura di approvazione del Parlamento europeo. Questa modifica della direttiva non è stata motivata dalla Commissione tantopiù che l'utilizzo di un edulcorante deve essere corredato dalla dose massima di impiego la quale è decisa dal Parlamento e dal Consiglio.

La relatrice non può accettare questa proposta sebbene queste problematiche squisitamente tecniche siano atte ad appesantire il lavoro parlamentare. Infatti il Parlamento europeo deve avvalersi del suo potere legislativo poiché i risultati della perizia scientifica potrebbero essere controversi e si potrebbero fare pressioni sugli esperti.

Concludendo, la relatrice è ben consapevole sia che gli edulcoranti possono rendere più piacevole la vita di talune persone il cui stato di salute postula un regime alimentare particolare sia che la diversità di detti prodotti unitamente alle loro caratteristiche gustative e di calorie ridotte costituiscono vantaggi per i consumatori.

L'esistenza di siffatti prodotti tuttavia non deve relegare in secondo piano il problema quanto mai grave di salute pubblica che è l'obesità bensì deve porre in risalto la problematica dell'educazione nutrizionale sanitaria quale strumento preventivo di talune malattie connesse con il consumo di prodotti alimentari.

L'informazione corretta dei consumatori grazie alla legislazione sull'etichettatura dovrebbe costituire una costante preoccupazione del legislatore e l'introduzione dei nuovi E 955 e E 962 deve essere collegata a una campagna di informazione dei consumatori.